

Roma, 8 febbraio 2021

Dott. Lavevaz Erik
Presidente
Regione Valle D'Aosta

Oggetto: **Attività di ristorazione da parte di esercizi ubicati fuori da alberghi e altre strutture ricettive ed esclusivamente destinate ai clienti ivi alloggiati**

Egregio Presidente Lavevaz,

l'imminente apertura degli impianti nei comprensori sciistici – ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. oo) del DPCM del 14 gennaio 2021, *“a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti [nei comprensori sciistici] sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere assembramenti”* – pone la necessità di garantire il servizio di ristorazione a quella parte di clientela che alloggia in strutture ricettive non dotate di ristorante, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. gg) del DPCM citato, nelle Regioni collocate in area c.d. “gialla” – come attualmente la Valle d'Aosta - i servizi di ristorazione devono interrompere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in loco alle ore 18.00.

Una situazione che in prima istanza evidenzia la necessità di riaprire in orario serale le attività di ristorazione anche in considerazione di quanto recentemente indicato dal CTS in merito agli ulteriori requisiti di sicurezza di tali attività in vista di un'eventuale decisione della politica in tal senso (allegato 1).

In ogni caso la soluzione al problema non può essere affidata alle modalità previste da questa Regione con l'Ordinanza n. 56 del 5 febbraio 2021 – ai sensi della quale (cfr. p. n. 7) *“su apposita base contrattuale tra le strutture, i clienti degli alberghi e strutture ricettive prive di ristorante possono fruire, senza limiti di orario, dei servizi di ristorazione di altro albergo o struttura ricettiva”* che appare ingiustificabilmente iniqua nella parte in cui non prevede che il medesimo servizio possa essere reso, alle medesime condizioni, dagli esercizi di ristorazione.

In proposito, è bene ricordare che, il DPCM di cui sopra prevede che:

- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

- continuano a essere consentite [senza limiti di orario] le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e delle altre misure di prevenzione stabilite nei protocolli e nelle linee guida vigenti. Giova in questa sede ricordare che il codice ateco “56.29 - Mense e catering continuativo su base contrattuale *include i servizi di ristorazione per industrie, ovvero la fornitura di pasti preparati sulla base di accordi contrattuali stipulati con il cliente per uno specifico periodo di tempo*” intendendo con ciò la possibilità di estendere l’accordo a qualsiasi fattispecie di clientela.

Ciò considerato, appare del tutto conforme alla *ratio* delle disposizioni citate – da rinvenire nella necessità di garantire la possibilità di assicurare un adeguato ristoro ai clienti degli alberghi nel rispetto delle misure di prevenzione anticontagio – la somministrazione di alimenti e bevande fino alle 22.00 svolta all’interno di un’attività di ristorazione ubicata all’esterno della struttura ricettiva realizzata sulla base di un specifico accordo negoziale, in esclusivo favore dei clienti ivi alloggiati.

La bontà di tale ricostruzione appare, tra l’altro, del tutto coerente a quanto chiarito dal Ministero dell’Interno con nota n. 004779 del 22.01.2021 (allegato 2), secondo cui in area arancione (ma è ragionevole che lo stesso possa valere anche per l’area gialla, in orario successivo alle ore 18:00) deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore dei dipendenti delle aziende a condizione che sussista un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.

Tutto ciò premesso:

- in prima istanza, si chiede di consentire l’attività di ristorazione fino alle ore 22.00 - con particolare riferimento alle zone sciistiche - attraverso il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- in subordine di consentire – per una ordinata e sicura ripresa delle attività degli impianti - anche attraverso Ordinanza regionale, lo svolgimento fino alle ore 22.00, dei servizi di ristorazione ubicati al di fuori delle strutture ricettive e con queste convenzionate, a condizione che il servizio sia rivolto esclusivamente a favore dei clienti ivi alloggiati e risulti formalizzata da specifico accordo tra le parti. All’esterno dell’esercizio che svolge la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere reso evidente che nella fascia oraria dalle 18.00 alle 22.00 il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati (ad es. tramite cartello – allegato 3).

Questa soluzione, oltre ad assicurare il servizio avrebbe, tramite l’aumento dell’offerta potenziale, anche benefici diretti sul contenimento degli assembramenti.

Fiduciosi di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi